

ESAZIONE DIRITTO ANNUALE 2010

Spett/le Impresa,

la Camera di Commercio di Frosinone La informa che il versamento del diritto annuale 2010, dovuto da tutte le imprese iscritte nel Registro Imprese¹, **deve essere effettuato in un'unica soluzione**, esclusivamente tramite il modello di pagamento unificato **F24, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (ovvero entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%, senza effettuare arrotondamento)**. Si ricorda che è possibile compensare quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti vantati anche per altri tributi e/o contributi. Se il credito compensato è relativo a tributi e/o contributi diversi dal diritto annuale deve comunque essere versata la maggiorazione dello 0,40% se dovuta.

COMPILAZIONE DEL MOD. F24

- **CONTRIBUENTE** : si deve indicare il Codice Fiscale (**non la Partita IVA**) riportato nella presente lettera (in caso di difformità contattare l'Ufficio), i dati anagrafici e il domicilio fiscale;
- **SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI**:
 - **codice ente locale**: sigla della provincia a cui appartiene la Camera di Commercio presso cui l'impresa è iscritta (FR). Le imprese che esercitano l'attività in più province, con unità locali, devono indicare distintamente la sigla della provincia e l'importo dovuto per ogni singola Camera di commercio territorialmente competente;
 - **codice tributo**: **3850**;
 - **rateazione**: non compilare;
 - **anno di riferimento**: **2010**;
 - **importi a debito**: indicare l'importo dovuto (comprensivo anche dell'importo relativo alle unità locali presenti nella medesima provincia della sede).

L'impresa che ha **trasferito la propria sede** da una provincia ad un'altra deve effettuare il pagamento **solo a favore della Camera di Commercio presso la quale era iscritta al 1° gennaio 2010**.

L'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata dell'iscrizione nell'anno.

Sono tenute al pagamento anche le imprese inattive e/o in liquidazione.

IMPORTI DOVUTI PER SEDE LEGALE

Per la sede legale di tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese l'importo da versare si determina **sommando** gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote stabilite per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra **il fatturato**² complessivo realizzato dall'impresa nel corso del **2009** come di seguito riportato :

Scaglioni di fatturato		Aliquote
Da €	a €	
0	100.000,00	€ 200,00 (misura fissa)
oltre 100.000,00	250.000,00	0,015%
oltre 250.000,00	500.000,00	0,013%
oltre 500.000,00	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	0,009%
oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	0,005%
oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	0,003%
oltre 50.000.000,00		0,001% (fino ad un massimo di € 40.000,00)

Le società di capitali il cui esercizio non coincide con l'anno solare sono invitate a rivolgersi all'Ufficio qualora si rendano necessari chiarimenti sulle modalità di calcolo dell'importo dovuto .

IMPORTI DOVUTI PER UNITA' LOCALI

Le imprese con unità locali (negozi, uffici, depositi, etc) devono versare, per ciascuna di esse, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad massimo di Euro 200,00, alla Camera di Commercio territorialmente competente (la Camera della provincia ove è ubicata l'unità locale).

ARROTONDAMENTI

Gli importi del diritto annuale da versare mediante modello F24 devono essere arrotondati:

- per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro;
- per difetto, se inferiore a detto limite (ad esempio 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65).

Gli arrotondamenti vanno effettuati alla fine del calcolo.

SANZIONI

Nei casi di tardivo od omesso pagamento sarà applicata una sanzione amministrativa tributaria, secondo il D.Lgs. n. 472/97, il D.M. n. 54/2005 ed il Regolamento della Camera di Commercio di Frosinone approvato in data 24/07/2007.

SI SEGNALANO ANOMALIE NEI PAGAMENTI DEGLI ANNI PRECEDENTI: al riguardo si precisa che fino alla data del 15/06/2010 è possibile regolarizzare l'omesso o incompleto versamento del diritto annuale 2009 usufruendo dell'istituto del *ravvedimento operoso* che prevede una sanzione ridotta pari al 6%. Scaduto detto termine la sanzione applicabile sarà quella del 30% e la mancata regolarizzazione di quanto dovuto e non versato comporterà il mancato rilascio di certificazioni da parte dell'Ufficio del Registro delle Imprese (comma 35, art. 24 Legge 449/1997).

INFORMAZIONI E CONTATTI

L'Ufficio Diritto Annuale adotta il seguente orario di apertura al pubblico:

tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00,

il martedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,00.

Informazioni e chiarimenti possono essere forniti anche telefonando ai n. 0775/275247-216 o scrivendo all'indirizzo di posta elettronica: diritto.annuale@fr.camcom.it mentre sul sito www.fr.camcom.it è disponibile una sezione specifica dedicata al diritto annuale.

ACCESSO AL CREDITO

Al fine di favorire l'accesso al credito delle micro e piccole imprese, l'Ente Camerale ha stipulato convenzioni con vari istituti bancari.

Per informazioni consultare il sito www.fr.camcom.it o telefonare ai n. 0775/275228 (Ufficio Credito) e 0775-275204 (Segreteria Generale)

1) Art. 18 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni

2) Definizione di **fatturato**:

l'art. 1 c. 1, lettera f), del decreto 11/5/2001, n. 359 del Ministero dell'Industria stabilisce il termine "fatturato".

Si ricava da UNICO 2010 Redditi 2009 – Sezione IRAP (i dati da considerare sono quelli risultanti dalla colonna dei valori contabili).